



# 070: Alcol, droghe, medicinali

## swisscom

### 1 Pericoli

Compromissione della facoltà di percezione e reazione, danni alla salute, dipendenza.

### 2 Documenti di riferimento

Documenti di riferimento secondo il doc. SE-01354-C2-HD-Safety Gesetzeskompass e inoltre:

Doc. suva • 66095 "Sostanze generanti dipendenza sul luogo di lavoro: aspetti giuridici"

### 3 Principi - responsabilità

Il legislatore ha riconosciuto la possibile minaccia della Safety che comporta il consumo di bevande alcoliche e di altri prodotti psicotropi e richiama al dovere sia i lavoratori che i datori di lavoro.

#### Datore di lavoro:

- Un datore di lavoro che lascia consapevolmente lavorare un collaboratore in stato di ubriachezza, non ha adottato tutte le misure necessarie per prevenire gli infortuni e pertanto **viola l'art. 82 della LAINF**. Non ha alcuna influenza se l'incidente è stato causato in seguito ad un consumo d'alcol, di medicinali o di altre droghe.

#### Lavoratore:

- Un lavoratore che lavora in stato di ubriachezza e in tal modo mette in pericolo sé stesso o gli altri lavoratori, **non ha sostenuto** il suo datore di lavoro negli sforzi necessari per prevenire gli infortuni e **viola anche lui l'art. 82 della LAINF**.

### 4 Comportamento generale

- Il lavoratore non può trovarsi in uno stato che potrebbe rappresentare una minaccia per sé stesso o per altri lavoratori. Questo vale soprattutto:
  - per il consumo di bevande alcoliche;
  - e di altri prodotti psicotropi;
  - come pure per l'assunzione di medicinali che compromettono la facoltà di percezione e reazione.



Durante l'orario di lavoro<sup>1</sup> vige un divieto generale di consumare bevande alcoliche e altri prodotti psicotropi (droghe, medicinali ...).

- Se per ragioni mediche si devono assumere medicinali che compromettono la facoltà di reazione rispettivamente di percezione, ciò va segnalato al superiore (responsabilità individuale del collaboratore di trasmettere le informazioni relative agli effetti secondari contenute nel foglietto informativo o quelle fornite dal medico!). In questo caso non si possono guidare veicoli a motore né eseguire lavori su impianti elettrici o lavori con un elevato potenziale di pericolo;
- **Singole società del Gruppo e/o UO possono introdurre direttive più severe.**

<sup>1</sup> La pausa di mezzogiorno non è considerata orario di lavoro

Swisscom AG	Dok-ID	:	070-Safety-Regel IT.docx	Regelwerkversion	:	1.2	Seite 1
Group Security	Gilt für	:	Swisscom AG	Gültig ab	:	01.10.2020	
	Verantw. Experte	:	SiBe Safety Konzern	Verfügbare Sprachen	:	DE, FR, IT	
	Freigabe Stelle	:	SiBe Safety Konzern	Zuordnung	:	SE-01374-C2-HD	